I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1972/2005 DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2005

che adegua, a partire dal 1º luglio 2005, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1], e modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 [2], in particolare l'articolo 83 *bis* e l'allegato XII,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 13 dell'allegato XII dello statuto, il 1º settembre 2005 Eurostat ha presentato la relazione relativa alla valutazione attuariale 2005 del regime pensionistico la quale attualizza i parametri oggetto di tale allegato. Da questa valutazione emerge che l'aliquota di contributo necessaria per garantire l'equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponde al 10,3 % dello stipendio di base.

(2) Tuttavia, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato XII, l'adeguamento con effetto a decorrere dal 1º luglio 2005 non può tradursi in un contributo superiore al 10,25 %.

(3) Occorre pertanto procedere a un adeguamento dell'aliquota di contributo, necessario per garantire l'equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nei limiti del 10,25 % dello stipendio di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto a decorrere dal 1º luglio 2005, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata al 10,25 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2005.

Per il Consiglio
Il presidente
A. JOHNSON

[1] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
[2] GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.